



**COMUNE DI CASTIGLIONE
DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA
Area Economico Finanziaria**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 14 del Decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con mod. nella Legge 22/12/2011 n. 214, ha istituito **a decorrere dal 1° Gennaio 2013 il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)** a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

La Tares sostituisce la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani in vigore fino al 31/12/2012.

Il presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione dell'avvenuta occupazione/detenzione, o possesso dei locali e aree soggette entro i termini indicati nel regolamento comunale.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo: es. variazione superficie, variazione destinazione d'uso locali variazione numero componenti del nucleo familiare di non residenti, variazione residenza, cessazione occupazione/detenzione o possesso dei locali ed aree soggette, cessazione attività. In questi casi il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini, la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile.

Nei casi in cui dalle verifiche, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni.

SCADENZE E NUMERO RATE.

In mancanza della definizione delle tariffe Tares, il comma 35 dell'art.14 del D.L. 06.12.2011 stabilisce che l'importo della 1° rata possa esser determinato commisurandolo ad una percentuale del ruolo Ta.R.S.U anno precedente, che il Comune di Castiglione dei Pepoli ha determinato nel 60% del valore della Ta.R.S.U. applicata nell'esercizio 2012.

La prima rata avrà scadenza **10 luglio 2013**, la quantificazione a saldo e conguaglio sarà successiva alla definizione delle nuove tariffe Ta.R.E.S., nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente.

Allegato alla presente viene recapitato n. 1 bollettino per il pagamento del TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.

1) Scadenze di Pagamento:

- pagamento 1 RATA : entro il 10.07.2013

2) Modalità di Pagamento:

Relazioni con il Pubblico del Comune di Castiglione dei Pepoli (dal lunedì al sabato: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle 18.30)

DOVE RIVOLGERSI: Ufficio Tributi – Piazza G. Marconi, 1 – Castiglione dei Pepoli nei seguenti orari lunedì – mercoledì – sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 oppure telefonando negli stessi orari al n. 0534/801.625 o al numero verde 800.498.320.